



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO -Ufficio Scolastico  
Regionale Per il Lazio  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Marino Centro"**  
00047 Marino (RM)- Via Olo Galbani – Tel. N. 0693662800 –  
[rmic8a100a@istruzione.it](mailto:rmic8a100a@istruzione.it)  
C.M.: RMIC8A100A – C.F. 90049330583



# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

## Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 43 del 28/09/2026

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI             | 1         |
| Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado     | 1         |
| <b>PREMESSA</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>TITOLO I</b>                                    | <b>4</b>  |
| PRINCIPI GENERALI                                  | 4         |
| Art. 1 – Finalità                                  | 4         |
| Art. 2 – Responsabilità disciplinare               | 4         |
| <b>TITOLO II</b>                                   | <b>5</b>  |
| DOVERI DEGLI ALUNNI                                | 5         |
| Art. 3 – Doveri fondamentali                       | 5         |
| <b>TITOLO III</b>                                  | <b>5</b>  |
| SMARTPHONE E DISPOSITIVI DIGITALI                  | 5         |
| Art. 4 – Utilizzo dei dispositivi e IA             | 5         |
| Art. 5 – Riprese, fotografie e registrazioni       | 6         |
| <b>TITOLO IV</b>                                   | <b>6</b>  |
| BULLISMO E CYBERBULLISMO                           | 6         |
| Art. 6 – Definizione e prevenzione                 | 6         |
| Art. 7 – Condotte riconducibili al bullismo        | 7         |
| Art. 8 – Condotte riconducibili al cyberbullismo   | 7         |
| <b>TITOLO V</b>                                    | <b>8</b>  |
| GESTIONE DEGLI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO | 8         |
| Art. 9 – Segnalazione                              | 8         |
| Art. 10 – Presa in carico                          | 8         |
| Art. 11 – Tutela della vittima                     | 8         |
| <b>TITOLO VI</b>                                   | <b>9</b>  |
| INFRAZIONI DISCIPLINARI                            | 9         |
| Art. 12 – Criteri                                  | 9         |
| Art. 13 – Infrazioni lievi                         | 9         |
| Art. 14 – Infrazioni di media gravità              | 9         |
| Art. 15 – Infrazioni gravi                         | 10        |
| Art. 16 – Infrazioni particolarmente gravi         | 10        |
| <b>TITOLO VII</b>                                  | <b>11</b> |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MISURE EDUCATIVE E DISCIPLINARI                                           | 11        |
| Art. 17 – Misure educative                                                | 11        |
| <b>TITOLO VIII</b>                                                        | <b>11</b> |
| SCUOLA PRIMARIA                                                           | 11        |
| Art. 18 – Carattere educativo                                             | 11        |
| <b>TITOLO IX</b>                                                          | <b>12</b> |
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                              | 12        |
| Art. 19 – Sanzioni disciplinari                                           | 12        |
| <b>TITOLO X</b>                                                           | <b>13</b> |
| RIPARAZIONE DEL DANNO                                                     | 13        |
| Art. 20 – Attività riparative                                             | 13        |
| <b>TITOLO XI</b>                                                          | <b>13</b> |
| PROCEDIMENTO DISCIPLINARE                                                 | 13        |
| Art. 21 – Garanzie                                                        | 13        |
| <b>TITOLO XII</b>                                                         | <b>14</b> |
| ORGANI COMPETENTI                                                         | 14        |
| Art. 22 – Competenze                                                      | 14        |
| <b>TITOLO XIII</b>                                                        | <b>14</b> |
| FAMIGLIA E CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA                                    | 14        |
| Art. 23 – Collaborazione scuola-famiglia                                  | 14        |
| <b>TITOLO XIV</b>                                                         | <b>15</b> |
| EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE                                     | 15        |
| Art. 24 – Uso consapevole della rete                                      | 15        |
| <b>TITOLO XV</b>                                                          | <b>15</b> |
| PREVENZIONE                                                               | 15        |
| Art. 25 – Azioni preventive                                               | 15        |
| <b>TITOLO XVI</b>                                                         | <b>16</b> |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                                              | <b>16</b> |
| 1. Costituzione della Repubblica Italiana                                 | 16        |
| 2. Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza           | 16        |
| 3. D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297                                          | 16        |
| 4. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249                                          | 16        |
| 5. D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235                                        | 16        |
| 6. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81                                            | 17        |
| 7. Legge 13 luglio 2015, n. 107                                           | 17        |
| 8. Legge 29 maggio 2017, n. 71                                            | 17        |
| 9. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62                                           | 17        |
| 10. Legge 20 agosto 2019, n. 92                                           | 17        |
| 11. Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR                                      | 17        |
| 12. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196                                         | 17        |
| 13. Legge 17 maggio 2024, n. 70                                           | 17        |
| 14. Legge 1° ottobre 2024, n. 150                                         | 18        |
| 15. D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134                                          | 18        |
| 16. D.M. 183/2024 – Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica | 18        |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo | 18        |
| <b>TITOLO XVII</b>                                                                           | <b>19</b> |
| DISPOSIZIONI FINALI                                                                          | 19        |
| Art. 26 – Coordinamento con gli altri documenti dell'Istituto                                | 19        |
| Art. 27 – Prevalenza della normativa                                                         | 19        |
| Art. 28 – Entrata in vigore                                                                  | 19        |
| ALLEGATO – TABELLA DELLE INFRAZIONI                                                          | 20        |
| CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO                                                          | 21        |

## PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i comportamenti degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Marino Centro, individuando i doveri degli alunni, le infrazioni disciplinari, le misure educative e disciplinari applicabili, gli organi competenti e le relative procedure.

Il Regolamento è adottato nel rispetto della normativa nazionale vigente e, in particolare, dei principi costituzionali di tutela della persona, del diritto all'istruzione, della dignità e dell'integrità fisica e morale degli alunni.

Il sistema disciplinare dell'Istituto è improntato ai principi di:

- finalità educativa;
- responsabilizzazione dell'alunno;
- gradualità e proporzionalità;
- tempestività dell'intervento;
- rispetto della dignità della persona;
- riparazione del danno;
- prevenzione della reiterazione;
- corresponsabilità educativa scuola-famiglia;
- inclusione;
- tutela della vittima;
- promozione di comportamenti responsabili anche negli ambienti digitali.

Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione e al contrasto di **bullismo, cyberbullismo, violenza fisica e verbale, discriminazione, molestie, diffusione non autorizzata di immagini e video, violazione della privacy e utilizzo scorretto degli smartphone e degli altri dispositivi digitali.**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del **Regolamento d'Istituto** e deve essere coordinato con il **Patto educativo di corresponsabilità**, il **PTOF**, l'**E-Policy dell'Istituto** e le procedure interne per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento ha finalità educativa e persegue il rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni, il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e, ove necessario, il recupero dell'alunno attraverso attività educative, sociali, culturali e riparative.
  2. L'Istituto intende garantire un ambiente scolastico:
    - sicuro;
    - inclusivo;
    - rispettoso;
    - libero da violenza, discriminazione e prevaricazione;
    - favorevole all'apprendimento e alla crescita personale.
  3. Le misure disciplinari non hanno carattere meramente punitivo, ma devono essere finalizzate, ove possibile, alla comprensione dell'errore, alla responsabilizzazione dell'alunno e alla riparazione del danno.
  4. La disciplina degli alunni deve essere applicata tenendo conto dell'età, del grado di maturazione, delle caratteristiche individuali e della gravità concreta del comportamento.
- 

### Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare l'alunno deve avere la possibilità di esporre le proprie ragioni, con modalità adeguate all'età e alla situazione.
3. Nessuna infrazione disciplinare può incidere sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
4. Nella scuola secondaria di I grado l'infrazione disciplinare può incidere sulla **valutazione del comportamento**, secondo la normativa vigente.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione e orientate, per quanto possibile, al recupero e alla responsabilizzazione dell'alunno.

Il DPR 134/2025 ha espressamente ribadito che l'infrazione disciplinare connessa al comportamento non può incidere sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, mentre incide sul voto di comportamento.

---

# TITOLO II

# DOVERI DEGLI ALUNNI

## Art. 3 – Doveri fondamentali

Gli alunni sono tenuti a:

1. rispettare la dignità, la personalità e l'integrità fisica e morale delle altre persone;
  2. rispettare i compagni, i docenti, il Dirigente scolastico e il personale ATA;
  3. rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto;
  4. mantenere un comportamento corretto durante le lezioni, gli intervalli, gli spostamenti, le uscite didattiche e ogni altra attività scolastica;
  5. utilizzare correttamente ambienti, arredi, attrezzature e materiali;
  6. rispettare la privacy e i dati personali degli altri;
  7. non utilizzare la violenza fisica o verbale;
  8. non minacciare, intimidire, umiliare, molestare o discriminare altre persone;
  9. non porre in essere comportamenti riconducibili al bullismo o al cyberbullismo;
  10. utilizzare responsabilmente internet, piattaforme digitali e dispositivi elettronici;
  11. rispettare le disposizioni dell'Istituto sull'utilizzo degli smartphone;
  12. non realizzare o diffondere immagini, video o registrazioni non autorizzate;
  13. segnalare tempestivamente situazioni di pericolo, violenza, bullismo o cyberbullismo.
- 

## TITOLO III

### SMARTPHONE E DISPOSITIVI DIGITALI

#### Art. 4 – Utilizzo dei dispositivi e IA

1. L'utilizzo degli smartphone personali e degli altri dispositivi digitali è disciplinato dalle disposizioni ministeriali vigenti e dalle specifiche disposizioni dell'Istituto.
2. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado è vietato l'utilizzo dello smartphone personale durante le attività scolastiche.
3. È vietato utilizzare dispositivi personali per:
  - a. telefonare o inviare messaggi durante le attività scolastiche;
  - b. utilizzare social network o servizi di messaggistica senza autorizzazione;
  - c. effettuare fotografie o riprese audio/video;
  - d. registrare lezioni, docenti o compagni senza autorizzazione;
  - e. giocare o svolgere attività estranee alla didattica;
  - f. accedere a contenuti inappropriati;
  - g. utilizzare account altrui senza autorizzazione;
  - h. diffondere dati personali o immagini di altre persone;
  - i. realizzare contenuti offensivi, denigratori o umilianti.
4. L'utilizzo didattico di dispositivi digitali è consentito esclusivamente nell'ambito di attività programmate e sotto la supervisione del personale docente.

5. Gli studenti utilizzano strumenti di IA esclusivamente nell'ambito di attività didattiche guidate e sotto la diretta supervisione dei docenti.
  6. I genitori/tutori sono responsabili del controllo dell'uso dei dispositivi e degli strumenti di IA a casa, collaborando con la scuola nel quadro del Patto Educativo di Corresponsabilità.
  7. È fatto divieto agli studenti di presentare elaborati integralmente generati da IA come propri, incorrendo nelle sanzioni per plagio.
- 

## **Art. 5 – Riprese, fotografie e registrazioni**

1. È vietato effettuare fotografie, riprese video o registrazioni audio di compagni, docenti, personale ATA o altre persone presenti nella scuola senza una specifica legittima finalità e senza le necessarie autorizzazioni.
  2. È vietata la pubblicazione o diffusione di tali contenuti mediante social network, piattaforme digitali, servizi di messaggistica, gruppi di classe, videogiochi online o qualsiasi altro ambiente digitale quando ciò avvenga in violazione della normativa o dei diritti della persona.
  3. La diffusione di contenuti offensivi, denigratori, umilianti o lesivi della dignità della persona costituisce infrazione disciplinare di particolare gravità.
  4. Nei casi più gravi la scuola valuta gli ulteriori interventi previsti dalla normativa.
- 

# **TITOLO IV**

## **BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### **Art. 6 – Definizione e prevenzione**

1. L'Istituto adotta una politica di **tolleranza zero nei confronti della violenza, delle prevaricazioni e delle condotte di bullismo e cyberbullismo**, intendendo tale espressione come impegno a prendere in carico ogni segnalazione e a intervenire secondo la gravità del caso, non come automatica applicazione di una medesima sanzione.
2. Ai sensi della normativa vigente, il bullismo comprende aggressioni o molestie reiterate poste in essere da una singola persona o da un gruppo ai danni di un minore, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione.
3. Il cyberbullismo comprende le condotte realizzate mediante strumenti telematici o informatici riconducibili alla definizione normativa.

La legge 70/2024 ha modificato la disciplina nazionale sul bullismo e cyberbullismo, rafforzando la prevenzione, la tutela dei minori e la dimensione educativa degli interventi, e ha previsto specifici obblighi di collaborazione tra scuola e famiglia.

---

## **Art. 7 – Condotte riconducibili al bullismo**

Costituiscono possibili condotte di bullismo:

- aggressioni fisiche;
  - minacce;
  - intimidazioni;
  - insulti reiterati;
  - derisione;
  - umiliazioni;
  - esclusione intenzionale e reiterata dal gruppo;
  - diffusione di voci finalizzate a danneggiare una persona;
  - danneggiamento o sottrazione di oggetti;
  - discriminazione;
  - prevaricazione sistematica;
  - coinvolgimento di altri alunni nella condotta vessatoria.
- 

## **Art. 8 – Condotte riconducibili al cyberbullismo**

Costituiscono possibili condotte di cyberbullismo:

- messaggi offensivi o minacciosi reiterati;
  - molestie online;
  - diffusione non autorizzata di fotografie o video;
  - pubblicazione di contenuti umilianti;
  - creazione di profili falsi;
  - impersonificazione;
  - diffusione di dati personali;
  - esclusione intenzionale da gruppi digitali;
  - campagne di denigrazione;
  - manipolazione di immagini;
  - utilizzo di account altrui;
  - diffusione di contenuti sessualmente espliciti o gravemente lesivi della dignità di un minore.
- 

# **TITOLO V**

# **GESTIONE DEGLI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

## **Art. 9 – Segnalazione**

1. Ogni alunno, genitore o componente del personale scolastico che venga a conoscenza di una possibile situazione di bullismo o cyberbullismo è invitato a segnalare tempestivamente alla scuola.
  2. La segnalazione può essere effettuata al docente, al coordinatore di classe, al Dirigente scolastico o al Referente d'Istituto per bullismo e cyberbullismo.
  3. La scuola presta particolare attenzione alla tutela dell'alunno che effettua la segnalazione.
- 

## **Art. 10 – Presa in carico**

A seguito di una segnalazione, la scuola:

1. informa il Dirigente scolastico;
  2. raccoglie le informazioni disponibili;
  3. ascolta separatamente le persone coinvolte;
  4. evita confronti impropri tra vittima e presunto autore;
  5. valuta la situazione;
  6. informa le famiglie secondo modalità adeguate al caso;
  7. attiva le misure di tutela necessarie;
  8. individua gli interventi educativi;
  9. valuta l'eventuale procedimento disciplinare;
  10. monitora la situazione successivamente all'intervento.
- 

## **Art. 11 – Tutela della vittima**

La scuola adotta ogni misura ragionevole e proporzionata necessaria a:

- interrompere la condotta lesiva;
  - tutelare l'alunno;
  - prevenire ulteriori episodi;
  - garantire un ambiente sicuro;
  - sostenere il reinserimento positivo nel gruppo;
  - monitorare l'evoluzione della situazione.
- 

# **TITOLO VI**

# INFRAZIONI DISCIPLINARI

## Art. 12 – Criteri

Le infrazioni sono valutate tenendo conto di:

- gravità;
- intenzionalità;
- reiterazione;
- età dell'alunno;
- livello di maturazione;
- ruolo svolto;
- danno prodotto;
- numero delle persone coinvolte;
- diffusione del comportamento;
- eventuale utilizzo di strumenti digitali;
- comportamento successivo dell'alunno;
- disponibilità alla riparazione.

Costituiscono elementi di particolare gravità la reiterazione, la premeditazione, l'utilizzo della rete per amplificare la diffusione della condotta, la partecipazione organizzata di più persone e la particolare vulnerabilità della vittima.

---

## Art. 13 – Infrazioni lievi

A titolo esemplificativo:

- disturbo occasionale;
- mancato rispetto occasionale delle regole;
- uso occasionale non autorizzato di un dispositivo e/o IA;
- comportamento poco rispettoso non grave.

**Misure:** richiamo, riflessione educativa, comunicazione alla famiglia, annotazione sul registro ove necessario.

---

## Art. 14 – Infrazioni di media gravità

A titolo esemplificativo:

- reiterazione di comportamenti scorretti;
- offese verbali;
- comportamento provocatorio;
- danneggiamento colposo o negligente;
- uso reiterato non autorizzato dello smartphone;

- riprese audio/video non autorizzate;
- accesso non autorizzato ad account o dispositivi;
- condivisione non autorizzata di contenuti riguardanti altri alunni;
- presentare come propri elaborati integralmente generati con l'IA.

**Misure:** richiamo formale, comunicazione alla famiglia, colloquio, attività educativa, attività riparativa e, per la Secondaria di I grado, eventuali sanzioni previste dalla normativa; annullamento della prova o dell'elaborato svolto con l'IA in modo non conforme; Revisione o abbassamento del voto di verifica/valutazione della prova o dell'elaborato svolto con l'IA in modo non conforme.

---

## **Art. 15 – Infrazioni gravi**

A titolo esemplificativo:

- aggressione fisica;
- minaccia;
- intimidazione;
- grave offesa;
- discriminazione;
- bullismo;
- cyberbullismo;
- diffusione non autorizzata di fotografie, video o registrazioni;
- pubblicazione di contenuti denigratori;
- creazione di profili falsi con finalità lesive;
- diffusione di dati personali;
- inserimento di dati sensibili e/o discriminatori in sistemi di IA;
- accesso abusivo ad account o dispositivi con finalità lesive;
- danneggiamento volontario.

**Misure:** Notifica formale alle famiglie e convocazione dei genitori; per la Secondaria di I grado, sospensione temporanea o permanente dall'accesso alle piattaforme digitali e tecnologie scolastiche, eventuali sanzioni previste dalla normativa;

---

## **Art. 16 – Infrazioni particolarmente gravi**

Sono particolarmente gravi le condotte che:

- provochino lesioni;
- comportino grave violenza;
- siano caratterizzate da minacce gravi;
- costituiscano episodi gravi o reiterati di bullismo o cyberbullismo;
- comportino diffusione massiva di contenuti lesivi;
- riguardino materiale sessualmente esplicito riferito a minori;
- mettano gravemente in pericolo l'incolumità delle persone;
- possano integrare fattispecie di reato.

Nei casi più gravi, il Dirigente scolastico valuta gli interventi previsti dall'ordinamento e l'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti.

---

## **TITOLO VII**

### **MISURE EDUCATIVE E DISCIPLINARI**

#### **Art. 17 – Misure educative**

Le misure possono comprendere:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. comunicazione alla famiglia;
4. colloquio con la famiglia;
5. riflessione guidata;
6. attività di educazione civica e cittadinanza digitale;
7. attività di responsabilizzazione;
8. attività riparativa;
9. attività a favore della comunità scolastica;
10. percorsi individualizzati;
11. monitoraggio del comportamento.

Le misure non devono mai assumere carattere umiliante o degradante.

---

## **TITOLO VIII**

### **SCUOLA PRIMARIA**

#### **Art. 18 – Carattere educativo**

1. Nella scuola primaria gli interventi disciplinari hanno prevalentemente carattere educativo e formativo.
2. L'età dell'alunno e il livello di maturazione devono essere sempre considerati.
3. Per gli episodi più gravi o reiterati è previsto il coinvolgimento della famiglia, del team docente e, ove necessario, del Dirigente scolastico.
4. Le misure devono privilegiare la comprensione dell'errore, la responsabilizzazione, la riparazione e il ripristino delle relazioni.

---

# TITOLO IX

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

### Art. 19 – Sanzioni disciplinari

1. Nella Scuola Secondaria di I grado si applicano le sanzioni previste dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti**, come modificato dal DPR 134/2025, e dal presente Regolamento.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione e orientate al recupero dello studente.
3. Nei casi previsti dalla normativa può essere disposto l'allontanamento dalle lezioni.  
Allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni:
  - A. allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni comporta il coinvolgimento della studentessa e/o dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi nel contesto scolastico con la supervisione di docente/i referente/i;
  - B. allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. In mancanza di strutture convenzionate, le suddette attività sono svolte all'interno della comunità scolastica con la supervisione di docente/i referente/i. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento sono adottate dall'organo competente secondo la normativa vigente.
5. Quando possibile, l'allontanamento è accompagnato da attività di natura sociale, culturale o comunque a vantaggio della comunità scolastica.

Il DPR 134/2025 ha modificato l'art. 4 dello Statuto e ha rafforzato il collegamento tra sanzione, responsabilizzazione e recupero dello studente.

---

# TITOLO X

## RIPARAZIONE DEL DANNO

## **Art. 20 – Attività riparative**

Quando il comportamento abbia prodotto un danno materiale o relazionale, l'Istituto può prevedere attività finalizzate alla riparazione.

Esse possono comprendere:

- restituzione o ripristino del bene;
  - attività di riordino;
  - elaborazioni individuali;
  - attività di educazione digitale;
  - attività a favore della comunità scolastica;
  - percorsi di responsabilizzazione;
  - altre attività coerenti con l'età dell'alunno.
- 

# **TITOLO XI**

## **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

### **Art. 21 – Garanzie**

1. L'alunno ha diritto di esporre le proprie ragioni.
  2. Il provvedimento deve essere motivato e proporzionato.
  3. Nei casi di maggiore gravità deve essere garantita un'adeguata ricostruzione dei fatti.
  4. Il provvedimento indica:
    - comportamento contestato;
    - elementi acquisiti;
    - motivazione;
    - misura adottata;
    - eventuale attività educativa o riparativa;
    - organo competente;
    - modalità di impugnazione, ove previste.
- 

# **TITOLO XII**

## **ORGANI COMPETENTI**

## **Art. 22 – Competenze**

Sono competenti, secondo la normativa e il Regolamento d'Istituto:

- il docente;
- il team docente della scuola primaria;
- il Consiglio di classe della scuola secondaria;
- il Dirigente scolastico;
- gli organi collegiali previsti dalla normativa.

Le competenze devono essere definite nel dettaglio nel Regolamento d'Istituto, in modo da evitare sovrapposizioni e garantire il rispetto del procedimento disciplinare.

---

# **TITOLO XIII**

## **FAMIGLIA E CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA**

### **Art. 23 – Collaborazione scuola-famiglia**

La scuola e la famiglia collaborano per:

- prevenire il bullismo e il cyberbullismo;
- educare all'uso responsabile della rete;
- monitorare l'uso dei dispositivi;
- segnalare tempestivamente situazioni problematiche;
- sostenere gli interventi educativi della scuola;
- favorire la riparazione e la responsabilizzazione.

Il Patto educativo di corresponsabilità deve esplicitare anche le attività formative e informative sull'uso sicuro e consapevole della rete e l'impegno di scuola e famiglia a favorire l'emersione di fenomeni di bullismo, cyberbullismo e altre situazioni di rischio. Tale previsione deriva direttamente dalle modifiche introdotte dalla L. 70/2024 e recepite dal DPR 134/2025.

---

# **TITOLO XIV**

# **EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE**

## **Art. 24 – Uso consapevole della rete**

L'Istituto promuove attività finalizzate a sviluppare:

- consapevolezza dell'identità digitale;
  - tutela dei dati personali;
  - rispetto della privacy;
  - conoscenza dei rischi della rete;
  - capacità di riconoscere contenuti offensivi o manipolatori;
  - uso corretto delle immagini;
  - consapevolezza delle conseguenze della pubblicazione online;
  - protezione delle credenziali;
  - comportamento corretto nei gruppi di messaggistica;
  - capacità di chiedere aiuto.
- 

## **TITOLO XV**

### **PREVENZIONE**

#### **Art. 25 – Azioni preventive**

L'Istituto programma annualmente:

1. attività di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
  2. educazione alla cittadinanza digitale;
  3. attività sull'uso responsabile dei dispositivi;
  4. attività di educazione alle relazioni;
  5. incontri con esperti;
  6. formazione del personale;
  7. iniziative rivolte alle famiglie;
  8. attività di ascolto e monitoraggio;
  9. interventi coordinati dal Referente d'Istituto per bullismo e cyberbullismo.
- 

## **TITOLO XVI**

# RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai seguenti riferimenti:

## 1. Costituzione della Repubblica Italiana

- **art. 2** – diritti inviolabili della persona e doveri di solidarietà;
- **art. 3** – pari dignità sociale e principio di uguaglianza;
- **art. 30** – responsabilità educativa dei genitori;
- **art. 33** – libertà di insegnamento;
- **art. 34** – diritto all'istruzione;
- **art. 54** – dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore.

## 2. Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

**Legge 27 maggio 1991, n. 176**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, con particolare riferimento alla tutela del minore, al diritto all'educazione, alla dignità e alla protezione da ogni forma di violenza.

## 3. D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

**Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione**, con particolare riferimento all'art. 328 in materia di disciplina degli alunni.

L'art. 328, comma 7, prevede che le norme disciplinari relative agli alunni della scuola primaria siano stabilite con regolamento; per la scuola secondaria rilevano le successive disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

## 4. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

**Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.**

Costituisce il riferimento fondamentale per i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria e per la disciplina delle infrazioni, delle sanzioni, del procedimento disciplinare e delle relative garanzie.

## 5. D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

**Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/1998**, con particolare riferimento:

- alla disciplina delle sanzioni;
- alla finalità educativa dei provvedimenti disciplinari;
- al principio di responsabilizzazione;
- al ripristino di rapporti corretti;

- al Patto educativo di corresponsabilità.

## **6. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

**Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, per quanto applicabile alle istituzioni scolastiche e agli obblighi di tutela della sicurezza della comunità scolastica.

## **7. Legge 13 luglio 2015, n. 107**

Con particolare riferimento all'autonomia scolastica, alla prevenzione e al contrasto della dispersione e alla promozione delle competenze di cittadinanza.

## **8. Legge 29 maggio 2017, n. 71**

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.**

Costituisce il riferimento fondamentale per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e per la tutela dei minori coinvolti.

## **9. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62**

**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato**, come successivamente modificato, in particolare per quanto riguarda la valutazione del comportamento.

## **10. Legge 20 agosto 2019, n. 92**

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica**, con particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza digitale.

## **11. Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR**

**Regolamento generale sulla protezione dei dati**, applicabile al trattamento dei dati personali degli alunni, delle famiglie e del personale.

## **12. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

**Codice in materia di protezione dei dati personali**, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e coordinato con il GDPR.

## **13. Legge 17 maggio 2024, n. 70**

**Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.**

La legge rafforza la prevenzione e la tutela dei minori, valorizza gli interventi educativi e formativi e prevede una più esplicita collaborazione tra istituzione scolastica e famiglia.

#### **14. Legge 1° ottobre 2024, n. 150**

**Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.**

Per il primo ciclo rileva, tra l'altro, la disciplina della valutazione del comportamento: nella scuola primaria essa è espressa mediante giudizio sintetico, mentre nella scuola secondaria di I grado è espressa in decimi.

#### **15. D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**

**Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.**

È entrato in vigore il **10 ottobre 2025** e costituisce pertanto riferimento essenziale per il presente Regolamento nell'a.s. 2026/27.

Il decreto:

- rafforza l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- modifica la disciplina del comportamento;
- rafforza la finalità educativa delle sanzioni;
- interviene sul Patto educativo di corresponsabilità;
- prevede specifici adeguamenti dei regolamenti d'Istituto.

#### **16. D.M. 183/2024 – Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica**

Per gli aspetti relativi alla cittadinanza digitale, alla responsabilità, al rispetto delle regole e alla partecipazione consapevole alla vita sociale.

#### **17. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**

Il Regolamento si raccorda con le **Linee di orientamento ministeriali** e con gli aggiornamenti adottati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché con l'E-Policy dell'Istituto.

---

## **TITOLO XVII**

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 26 – Coordinamento con gli altri documenti dell'Istituto

Il presente Regolamento è coordinato con:

- Regolamento d'Istituto;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- PTOF;
- E-Policy;
- Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- Curricolo di Educazione civica;
- disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi digitali;
- procedure per la tutela della privacy.

### Art. 27 – Prevalenza della normativa

1. Il presente Regolamento deve essere interpretato e applicato in conformità alla normativa vigente.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari incompatibili, prevalgono le disposizioni di legge.
3. L'Istituto provvede al conseguente aggiornamento del Regolamento.

### Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il testo è pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile alle famiglie e al personale scolastico.

---

## ALLEGATO – TABELLA DELLE INFRAZIONI

| Comportamento | Gravità indicativa | Possibili interventi |
|---------------|--------------------|----------------------|
|---------------|--------------------|----------------------|

|                                                     |                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Disturbo occasionale                                | Lieve                       | Richiamo e riflessione educativa                                    |
| Uso occasionale non autorizzato dello smartphone    | Lieve                       | Richiamo e comunicazione alla famiglia                              |
| Uso reiterato dello smartphone                      | Media                       | Richiamo formale e percorso educativo                               |
| Offesa verbale                                      | Media                       | Richiamo, colloquio, intervento educativo                           |
| Ripresa non autorizzata                             | Media/Grave                 | Intervento educativo e disciplinare                                 |
| Diffusione di foto/video                            | Grave                       | Provvedimento disciplinare e percorso riparativo                    |
| Minaccia                                            | Grave                       | Provvedimento disciplinare proporzionato                            |
| Aggressione fisica                                  | Grave/Particolarmente grave | Provvedimento disciplinare e intervento educativo                   |
| Bullismo                                            | Grave                       | Procedura antibullismo e provvedimento disciplinare                 |
| Cyberbullismo                                       | Grave/Particolarmente grave | Procedura specifica e provvedimento disciplinare                    |
| Profilo falso finalizzato a danneggiare             | Grave                       | Provvedimento disciplinare e educazione digitale                    |
| Diffusione massiva di contenuti lesivi              | Particolarmente grave       | Provvedimento disciplinare e valutazione degli ulteriori interventi |
| Accesso abusivo ad account                          | Grave                       | Provvedimento disciplinare e percorso educativo                     |
| Contenuti sessualmente espliciti riguardanti minori | Particolarmente grave       | Tutela immediata e attivazione delle procedure previste             |

**La gravità indicata nella tabella non determina automaticamente la sanzione. La misura concreta deve essere individuata dall'organo competente tenendo conto delle circostanze del caso, dell'età e della maturità dell'alunno, della reiterazione, delle conseguenze prodotte e degli altri criteri previsti dal presente Regolamento.**

## **CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

Il presente Regolamento sarà periodicamente verificato e, ove necessario, aggiornato in relazione alle modifiche legislative e regolamentari intervenute in materia di:

- disciplina degli alunni;
- valutazione del comportamento;
- bullismo e cyberbullismo;
- utilizzo dei dispositivi digitali;
- cittadinanza digitale;
- tutela dei minori;
- protezione dei dati personali;
- sicurezza.